

**COMUNE DI PONTENURE
PROV. DI PIACENZA**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO
DI PARCO RAGGIO
E DELLE ATTIVITA' IN ESSO COMPATIBILI**

**Approvato con deliberazione
di C.C. n. 57 dell'11.09.1998**

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di utilizzo di "Parco Raggio" e delle attività in esso compatibili.

Il Regolamento si ispira alla Carta di Firenze, relativa alla salvaguardia dei giardini storici, redatta a Firenze nel 1981 dal Comitato Internazionale dei giardini storici, in particolare agli artt. 18, 19, 20.

ART. 2
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE E ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO

Al fine di un migliore rispetto, manutenzione e fruizione, l'Ente proprietario si può avvalere anche di associazioni ambientaliste e di organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale.

Le associazioni e le organizzazioni sopra citate possono contribuire alle operazioni di manutenzione, pulizia, nonché organizzare operazioni di informazione e sensibilizzazione degli utenti volte al mantenimento principalmente di flora e fauna e secondariamente, delle strutture e del decoro di PARCO RAGGIO.

ART. 3
COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI

Il migliore utilizzo del verde e delle strutture, il loro mantenimento e decoro, trovano nel coinvolgimento attivo ma, controllato degli utenti, un sistema di più cosciente fruizione del PARCO RAGGIO.

ART. 4
DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI PARCO RAGGIO E
DELIMITAZIONE TOPOGRAFICA

PARCO RAGGIO è nato come area verde di abbellimento e completamento alla Villa e alla Serra-Teatrino in esso contenute.

Non è un parco naturale.

Non è un parco architettonico.

E' un parco storico paesaggistico.

Per PARCO RAGGIO si intende tutta l'area di proprietà del Comune di Pontenure inserita nel perimetro di cinta e identificata al catasto terreni al foglio 18, mappali.96, 1477 fatta eccezione dei fabbricati sotto elencati:

- Villa Raggio
- Serra - Teatrino e sue pertinenze

ART. 5 COMMISSIONE

Per la gestione e per le attività da svolgere nel Parco il Comune di Pontenure si avvale di apposita Commissione consiliare, nominata, composta e funzionante secondo le norme previste dal Regolamento delle Commissioni Consiliari.

ART. 6 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività ricreative e non che si svolgono all'interno del PARCO RAGGIO e che prevedono l'uso delle aree verdi e/o delle strutture in esse collocate, costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposte alla stretta osservanza dei seguenti principi generali.

- 1) Ogni utilizzo e ogni attività come definite al successivo art. 7, svolte nel Parco sono subordinate al mantenimento e al miglioramento del bene medesimo.
- 2) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli utenti (es. distribuzione erbicidi, concimi antiparassitari, abbattimento piante, se non autorizzati).
- 3) Deve essere evitato ogni danno o pericolo alle essenze vegetali, in particolare modo arboree e arbustive, agli animali selvatici e insetti, nonché alle strutture e infrastrutture collocate.
- 4) Vanno rispettate le norme igienico-sanitarie, evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, acqua, del suolo e sottosuolo, nonché ogni produzione di rumori, odori e inquinamento visivo e luminoso, se non prodotti durante manifestazioni autorizzate.
- 5) Deve essere evitato ogni comportamento che favorisca il degrado.
- 6) Devono promuoversi nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza sistemi tesi a ridurre il rischio di danno e ad incentivare il mantenimento del complesso "PARCO RAGGIO".
- 7) Vanno favorite le forme organizzative e di gestione delle attività che si prefiggano la minor produzione di rifiuti, inquinamento ed il maggior rispetto e mantenimento del Parco.

ART. 7
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI UTILIZZI E DELLE
ATTIVITA' POSSIBILI IN PARCO RAGGIO.

Per utilizzo si intende l'accesso e/o la fruizione delle strutture fisse e mobili, dei viali, delle aree attrezzate e degli impianti igienico-sanitari.

Per attività si intende ogni manifestazione fisica umana operata da singoli, da gruppi o dalle collettività.

ART. 8
COMPETENZE DEL COMUNE

Competono esclusivamente al Comune, oltre la tutela di animali selvatici presenti nel Parco, le operazioni di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di:

- essenze erbacee, arbustive, arboree,
- strutture fisse e mobili,
- impianti di illuminazione, irrigazione, circolazione,
- impianti igienico-sanitari,
- di sicurezza.

Le citate attività di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, vengono svolte dal Comune direttamente o mediante concessione a impresa specializzata ed autorizzata o ad organizzazioni ambientaliste o di volontariato, (per queste ultime org. Ambientaliste o di volontariato) previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione di concessione dell'utilizzo e dell'attività da svolgere in Parco Raggio rimangono di stretta competenza del Sindaco, sentita l'apposita Commissione consiliare.

ART. 9
ATTIVITA' DI COMPETENZA DEGLI UTENTI

Sono auspiccate e sono possibili - per gli utenti - tutte le iniziative che segnalino o facilitino le mansioni di competenza del Comune, migliorino il grado di conoscenza del "PARCO RAGGIO", si prefiggano una collaborazione fattiva con la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza del Comune, nonché le segnalazioni di limitazioni o ampliamenti delle attività in concessione.

ART. 10

OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Gli utenti del PARCO RAGGIO, singolarmente (ognuno è responsabile delle proprie azioni e di quelle dei minori che rappresenta o che gli sono stati affidati), collettivamente (nel caso di gruppi, o per manifestazioni, promosse da organizzazioni e/o da associazioni), devono attenersi scrupolosamente alle norme riportate in questo regolamento, rendersi attivi nel farle conoscere e rispettare, ed utilizzare e far utilizzare per quanto non previsto il buon senso del padre di famiglia volto al rispetto e al mantenimento della struttura "PARCO RAGGIO"

ART. 11 UTILIZZO

Si richiama l'art. 7.

Per utilizzo si intende l'accesso e/o la fruizione delle strutture fisse e mobili dei viali, delle aree attrezzate e degli impianti igienico-sanitari.

Pertanto costituiscono utilizzo:

- 1) l'accesso cioè il varcare la soglia dei cancelli che delimitano il parco;
- 2) l'uso delle strutture fisse quali panchine, tavoli, giochi per bambini, fontanelle per bere, cestini di raccolta rifiuti;
- 3) l'uso delle strutture mobili quali sedie, trespole di raccolta rifiuti;
- 4) l'uso dei viali, la deambulazione e la sosta lungo i viali, nelle piazzole e slarghi degli stessi;
- 5) l'uso delle aree attrezzate quali l'area gioco bimbi, l'area per percorso vita;
- 6) l'uso degli impianti igienico-sanitari;

Tutti i cittadini hanno libero accesso al Parco.

Il Sindaco, su parere della Commissione, può vietare temporaneamente l'utilizzo del Parco per motivi di manutenzione o per lo svolgimento di attività.

ART. 12 ATTIVITA'

Si richiama l'art. 7.

Per attività si intende ogni manifestazione fisica umana operata da gruppi e dalle collettività.

Pertanto costituiscono attività:

- 1) La pratica di discipline sportive e/o ludiche,
- 2) Lo svolgimento di manifestazioni sportive,
- 3) Lo svolgimento di attività didattiche e/o culturali e/o formative,
- 4) Lo svolgimento di rassegne di intrattenimento musicale, cinematografico, teatrale, circense, equestre, ecc.
- 5) Lo svolgimento di manifestazioni amatoriali.

ART. 13

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L'uso del Parco Raggio per le attività viene richiesto alla Amministrazione Comunale con domanda da indirizzare al Sindaco o suo delegato, di norma entro il 28 febbraio.

Le domande presentate successivamente saranno valutate in base alla disponibilità del Parco.

Le attività sono subordinate a:

- 1) Richiesta dell'autorizzazione da parte dell'utente da presentare in carta libera

La richiesta deve essere corredata da:

- programma dettagliato della manifestazione,
- impianti e strutture necessarie per lo svolgimento della stessa (la loro ubicazione sarà indicata dall'Amministrazione),
- servizi pubblici da utilizzare (acqua, gas, energia elettrica, fognature, ecc.),
- responsabile dell'iniziativa,
- numero di mezzi da autorizzare all'accesso al Parco a servizio della manifestazione.
- tempi di montaggio e smontaggio delle strutture,
- eventuali piani di sicurezza e servizio d'ordine:

Contestualmente alla domanda il richiedente deve concordare con l'Amministrazione un luogo alternativo idoneo allo svolgimento della manifestazione, da utilizzare nel caso che il Parco fosse ritenuto impraticabile.

E' compito del richiedente munirsi di tutte le altre autorizzazioni di legge, che dovranno essere presentate al Comune prima dell'utilizzo del Parco. A tale scopo, almeno 30 giorni prima della manifestazione, dovrà essere presentato il progetto definitivo per ottenere le eventuali autorizzazioni di legge, l'elenco dei mezzi che devono accedere al Parco con gli estremi di identificazione dell'automezzo, la funzione per la quale si ritiene necessario l'ingresso all'interno del Parco e una dichiarazione da parte del richiedente che il mezzo sia a norma delle leggi vigenti specialmente per quelle antinquinamento.

Il Sindaco rilascerà l'autorizzazione dopo la presentazione dei permessi ottenuti e dopo che sia contratta e presentata, da parte del concessionario, polizza assicurativa

adeguata, con massimale minimo di 100 milioni, valutabile volta per volta, per responsabilità civile.

2) Preparazione e allestimento di barriere di protezione alle aree a verde vietate al calpestamento, alle zone di pericolo ecc.... massimo una settimana prima della manifestazione ad opera del richiedente.

3) Mantenimento delle stesse per tutto il periodo della manifestazione ad opera dell'utente.

4) Rimozione delle stesse ad opera dell'utente nell'arco della settimana successiva allo svolgimento della manifestazione.

5) Rispetto di tutte le norme del presente regolamento,

6) Assunzione di tutte le spese per risistemazione e/o ripristini, imputabili a cattivo uso del Parco stesso e per danni conseguenti allo svolgimento della manifestazione, quantificate dal Comune.

7) Corresponsione della tariffa stabilita dal Comune.

ART. 14 DIVIETI ED ESCLUSIONI

Sono vietati a tutti i fruitori l'utilizzo e/o le attività svolte senza il rispetto dei precedenti articoli 11 e 13 e pertanto a detti soggetti potrà essere precluso l'accesso nel parco.

E' vietato l'ingresso nel Parco di cani, se non trattenuti al guinzaglio e muniti di museruola; per gli altri animali se non trattenuti da idoneo mezzo di contenimento a garanzia dell'incolumità degli altri utenti. Fanno eccezione a questo divieto gli animali che accompagnano persone non vedenti e quegli animali previsti e inseriti in manifestazioni autorizzate.

E' fatto assoluto divieto lasciare che l'animale sporchi in qualsiasi modo il suolo con escrementi, ecc. Si tollera tale evenienza solo nel caso di animali che accompagnano i non vedenti, negli altri casi, qualora succeda, sarà premura del possessore (cioè da parte di colui che in quel momento ha in custodia l'animale) di rimuovere immediatamente e senza indugio la lordura lasciata dall'animale.

Nell'area campo giochi bambini è assolutamente vietato l'ingresso agli animali.

E' fatto assoluto divieto il varcare le soglie dei cancelli a motocicli e ad ogni mezzo motorizzato anche se condotto e spinto a motore spento. Le biciclette possono transitare solo lungo i viali senza arrecare danni e pregiudizio a persone, cose e al Parco.

Sono eccezione a questi divieti i mezzi:

a) di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Vigili Urbani durante lo svolgimento delle loro funzioni.

b) I mezzi di soccorso (ambulanze) anche al di fuori dello svolgimento della loro funzione di supporto a manifestazioni autorizzate come all'art. 13.

c) I mezzi del Comune durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al complesso PARCO RAGGIO.

d) I mezzi di ditte private, organizzazioni ambientaliste e di volontariato autorizzate da parte del Comune ad eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.

e) I mezzi di trasporto di portatori di handicap, incapaci delle funzioni di deambulazione, per il tempo strettamente necessario a trasportare l'invalido in sito all'interno del Parco.

f) I mezzi necessari all'allestimento di manifestazioni autorizzati. come dall'art. 13.

A tutti i mezzi è fatto divieto assoluto di entrare nelle zone coperte da manto erboso e di limitare il loro percorso interno al parco sui viali dello stesso.

Si fa eccezione a quanto su esposto per i mezzi di cui ai punti:

a-b) per situazioni di estrema gravità o pericolo,

c-d) quando le operazioni da svolgere non possono effettuarsi dai viali,

e) sempre,

f) solo dietro autorizzazione.

- E' fatto assoluto divieto a chiunque acceda entro il perimetro del parco l'abbandono di rifiuti, carte, lattine, mozziconi di sigaretta o altro se non all'interno dei contenitori predisposti.

- E' fatto divieto di accendere fuochi, scavare buche, manomettere in qualsiasi modo il manto erboso, le attrezzature e le strutture del Parco.

- E' fatto divieto, anche durante manifestazioni regolarmente autorizzate, la cottura di cibi, e/o bevande, mentre è consentita la loro distribuzione anche se mantenuti a temperatura a mezzo di idonea attrezzatura elettrica e comunque attrezzatura che non utilizzi fiamme libere.

- E' fatto divieto di uso dei prati del parco per qualsiasi iniziativa, anche se preventivamente autorizzata, in presenza di piogge anche se di lieve intensità.

- L'intervallo tra la fine e l'inizio di manifestazioni sportive o comunque ludiche che comportano calpestamento, per consentire la rigenerazione del cotico erboso, non potrà essere inferiore a giorni venticinque.

- E' vietato l'uso improprio degli impianti igienico-sanitari.

ART. 15 CONTROLLI

Saranno effettuati i seguenti controlli:

1) Controllo ad opera del corpo del VV.UU. del rispetto delle norme del presente regolamento per tutte le fasi sopra contemplate anche durante lo svolgimento della manifestazione.

2) Rilievo e notifica da parte del locale comando dei V.V. U.U. delle infrazioni, notifica da rilasciare a chi infrange e portate a conoscenza del Sindaco.

3) Oltre la sorveglianza prevista dal proprio servizio, il corpo dei V.V.U.U. effettuerà un sopralluogo per il controllo del rispetto delle norme dettate nel presente regolamento, dietro richiesta inviata al Sindaco a mezzo di segnalazione sottoscritta o orale da parte di qualsiasi cittadino.

ART. 16 SANZIONI

La non osservanza in tutto o in parte delle predette norme produce la revoca e l'annullamento della eventuale autorizzazione rilasciata, l'allontanamento immediato fuori dal perimetro delle persone, animali e cose che hanno infranto le norme.

Si applicano le sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimo e massimo da £. 50.000 a £. 400.000.

E' fatta salva in ogni caso l'eventuale applicazione delle sanzioni previste da altri Regolamenti comunali, da leggi in materia, o da quelle generali se il fatto costituisce reato.

Dette norme devono essere fatte rispettare dalle Forze dell'Ordine e dai componenti del locale comando dei V.V. U.U.

Per il controllo e la segnalazione di danni ci si potrà avvalere dell'ausilio di anziani socialmente utili autorizzati a tale scopo dal Comune.

